



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

presso il Ministero della Giustizia

CODICE DEONTOLOGICO DEL PERITO AGRARIO **ADOSSATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31 LUGLIO 2013**

Il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

Visto il Regio Decreto n. 2365 del 25 novembre 1929, Regolamento per l'esercizio professionale dei Periti Agrari;

Visto il Decreto Legislativo 23 novembre 1944 n. 382, Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

Vista la Legge 28 marzo 1968 nr. 434, Ordinamento della professione di Perito Agrario;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo all'ordinamento della professione di perito agrario;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la Legge 21 febbraio 1991, n. 54, Modifiche ed integrazioni alla Legge 28 marzo 1968 nr. 434, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di Perito Agrario;

Visto l'art. 1, comma 3, della Legge n. 208 del 25 giugno 1999, Disposizioni in materia finanziaria e contabile;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il D.lgs 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali in attuazione art 8 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 approvato con delibera della seduta del 07 novembre 2012;



Visto il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'attività Contrattuale del Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati con delibera di Consiglio del 21 Gennaio 2010;

Visto il Codice deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati in data 26 gennaio 2007;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari per adeguare alle nuove disposizioni normative in ordine all'osservanza dei precetti deontologici da parte degli iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati;

Adotta Il seguente Regolamento

Testo delle norme di deontologia per l'esercizio della professione di Perito Agrario

L'ETICA PROFESSIONALE è l'emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione, Essa, come le regole deontologiche, è il completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell'esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

Principi generali Articolo I

1. Il Perito Agrario deve essere sempre libero e professionalmente indipendente; deve sempre essere costantemente rivolto alle conoscenze scientifiche ed agire con coscienza.
2. Le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico, avente natura di regolamento interno al Collegio professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si compone di norme particolari che integrano le normative ordinamentali, hanno carattere precettivo e vincolante e vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale o nell'Elenco speciale, sia esso cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo o nell'Elenco speciale e dai praticanti nell'esercizio dell'attività professionale e nei confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L'ignoranza delle medesime non libera dalla responsabilità disciplinare gli inadempienti.
3. L'iscrizione all'Albo professionale richiede una condotta morale e civile irrepreensibile.
4. La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano, rappresenta un'attività intellettuale, di pubblica utilità e di rilevante interesse Nazionale e in difesa degli artt. 9 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
5. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all'Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i Colleghi, Con i Collegi, con i Clienti nei rapporti con terzi.

Articolo 2

1. La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 434 - Titolo V - artt. 37-53 e s.m.i..
2. Con le modalità previste dalla Legge sono istituiti i Consigli di Disciplina Territoriali. La potestà disciplinare, dal momento della loro costituzione, è di spettanza dei Consigli di Disciplina Territoriali.
3. All'organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela della professione.
4. Il procedimento disciplinare si apre nei confronti del Perito Agrario per tutti i fatti che, anche non riguardanti la attività professionale, abbiano riflesso sulla sua reputazione professionale o danneggino l'immagine della Categoria.



5. Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno contribuito a determinare l'infrazione.
6. Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del Perito Agrario più addebiti la sanzione deve essere unica.

Articolo 3

1. Le attività previste dall'Ordinamento Professionale devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, seguendo i principi dell'autonomia intellettuale, unite ad una adeguata preparazione tecnico culturale.
2. Al fine di garantire un elevato livello qualitativo della attività professionale è dovere del Perito Agrario curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornamento professionale anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge 28 marzo 1968 n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 art. 12, lettera -o-.

Articolo 4

1. Il Perito Agrario, nel caso eserciti l'attività professionale, anche in forma non esclusiva, deve attenersi alle norme previste dal regolamento per la formazione continua obbligatoria emanate dal Collegio Nazionale e provvedere annualmente al proprio aggiornamento.
2. Il mancato aggiornamento costituisce illecito disciplinare.

Articolo 5

1. E' dovere del Perito Agrario conservare il segreto professionale sull'attività prestata e mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.
2. Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza devono essere mantenute anche da parte dei collaboratori e dipendenti del Perito Agrario che hanno partecipato allo svolgimento dell'attività professionale.

Articolo 6

1. Il Perito Agrario esercente la professione anche in forma non esclusiva ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali prescritti dalle vigenti Leggi dandone comunicazione al Collegio di appartenenza.
2. Il Perito Agrario esercente la libera professione anche in forma non esclusiva ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale nei confronti dei clienti. Tale copertura deve comprendere i collaboratori, i dipendenti e tutte le persone che collaborano alla propria attività professionale.
3. Il Perito Agrario esercente la professione anche in forma non esclusiva ha l'obbligo di provvedere agli adempimenti della Formazione Continua.
4. Il Perito Agrario esercente la libera professione anche in forma non esclusiva ha l'obbligo di possedere la posta elettronica certificata.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere rispettati sia dai professionisti esercenti la professione in forma singola, associata o societaria.

Articolo 7

1. E' dovere del Perito Agrario evitare situazioni d'incompatibilità professionale.
2. Il Perito Agrario, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio Professionale.



Rapporti con il collegio provinciale

Articolo 8

1. L'iscrizione all'Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.
2. Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.
3. L'iscritto all'Albo Professionale ha altresì l'obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme, previo richiamo in via privata ed amichevole.
4. Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio Interviene per stabilire il provvedimento disciplinare.

Articolo 9

1. Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità del Collegio Professionale.

Articolo 10

1. L'iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.

Articolo 11

1. Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o meno dal Consiglio del Collegio, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, l'interesse generale della categoria.

Articolo 12

1. Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all'Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o Privati, il cui regolamento vieti l'esercizio della Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se in via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

Rapporti con Colleghi

Articolo 13

1. Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.

Articolo 14

1. E' scorretto il comportamento diretto alla sottrazione del cliente di un collega.

Articolo 15

1. Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.



2. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informarne quest'ultimo ed accertarsi che l'incarico precedente sia regolarmente revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.
3. Comunque, il Perito Agrario deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.

Articolo 16

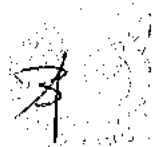
1. Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, compie grave mancanza professionale disciplinarmente sanzionabile.

Articolo 17

1. Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.
2. Dissensi professionali, non risolvibili bonariamente, vanno portati per la conciliazione al Consiglio del Collegio Provinciale che si pronuncia prima dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie.

Articolo 18

1. Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell'elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di "Perito Agrario " (abbreviazione Per. Agr.).
2. Il timbro professionale viene rilasciato su richiesta agli esercenti la libera professione anche in via non esclusiva da parte dell'ordine territoriale competente.
3. L'utilizzo del timbro professionale e delle sue forme elettroniche è strettamente connesso all'attività professionale svolta nel rispetto delle normative fiscali, previdenziali e contributivi dovuti agli organi ordinistici. Nel caso di svolgimento puntuale dell'attività professionale da parte degli iscritti di cui all'art. 12 del presente regolamento, il professionista per l'utilizzo del timbro al fine dell'espletamento dell'incarico dovrà rivolgere apposita istanza al collegio territoriale che lo ha in deposito.
4. Il Perito Agrario esercente la libera professione è responsabile dell'uso esclusivamente personale del proprio timbro e della eventuale forma elettronica dello stesso (firma digitale, etc...). In caso di smarrimento deve avvertire immediatamente il proprio ordine territoriale e/o l'eventuale gestore del servizio di certificazione elettronica in maniera da evitare ogni possibile utilizzo fraudolento di tali sigilli.
5. La pubblicità, anche per via telematica, effettuata nel rispetto delle leggi vigenti, deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale, non deve contenere titoli o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici e informazioni che possano trarre in inganno il cliente e comunque deve essere trasparente, veritiera e corretta.
6. La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare che deve essere sottoposto a procedimento disciplinare, fatte salve le ulteriori e più gravi violazioni previste dalle norme vigenti.



Rapporti con i praticanti

Articolo 19

1. Nei rapporti con i Praticanti il Perito Agrario è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il Perito Agrario deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

Rapporti con il committente

Articolo 20

1. Il rapporto di fiducia è alla base dell'attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l'interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

Articolo 21

1. L'incarico deve essere espletato secondo scienza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia, in questo caso il Perito Agrario propone la consulenza di altro professionista.
2. La prestazione è personale e diretta, eventuali sostituzioni devono essere comunicate al cliente.
3. Qualora l'iscritto all'Albo, per qualsiasi motivo, non sia in grado di portare a termine l'incarico professionale, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito da altro professionista al quale fornirà con diligenza tutte le informazioni sul lavoro già da lui espletato.

Articolo 22

1. Costituisce grave violazione della correttezza professionale l'accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, qualunque sia la causa.

Articolo 23

1. Posto che la accettazione dell'incarico professionale deriva dalla competenza a svolgere quell'incarico, il ritardo ingiustificato o il mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituiscono violazione del dovere professionale.

Articolo 24

1. Il Perito Agrario ha l'obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest'ultimo fornita, inerente l'incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati e le notizie di quanto svolto sino a quel momento.



Articolo 25

1. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto d'interessi con il proprio cliente.

Articolo 26

1. Il Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all'incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.

Articolo 27

1. Il professionista deve, nei limiti del possibile, pretendere affinché il mandato professionale sia conferito per iscritto o, in subordine, dare conferma scritta dell'accettazione dell'incarico e deve concordare con il committente l'importo delle prestazioni da eseguire e proporre il preventivo scritto per l'approvazione allo stesso Committente, deve altresì comunicare i dati della propria polizza RC professionale.

2. E' fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell'incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.

3. Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, una quota per le spese sostenute e trattenerla o compensarla con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.

Articolo 28

1. Il Perito Agrario che recede dall'incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.

Articolo 29

1. Poiché l'incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d'opera intellettuale, il Perito Agrario nell'assumere l'incarico deve stabilire il termine della prestazione.

Articolo 30

1. Nel redigere la notula, il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall'incarico ricevuto e dal relativo preventivo sottoscritto per accettazione dal committente come indicato al precedente art. 26 comma 1.

Articolo 31

1. Il Collegio Nazionale, ai soli fini di indirizzo per i Collegi e per l'eventuale utilizzo da parte dell'Autorità Giudiziaria, indica delle tariffe di riferimento che non hanno valore vincolante nel rapporto tra committente e Perito Agrario.



Articolo 32

1. Il Perito Agrario, nel caso svolga, anche in via non esclusiva, l'attività professionale, ha l'obbligo di sottoscrivere adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile che tuteli il committente da eventuali errori commessi dal Professionista e dai suoi collaboratori nell'esercizio del mandato ricevuto.

Articolo 33

1. Il Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come previsto dall'ordinamento della professione.
2. Può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del committente e quando è imposto dalla legge.

Rapporti con Enti, Autorità e terzi

Articolo 34

1. Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Perito Agrario nel rilasciare dichiarazioni e interviste deve orientarsi al massimo equilibrio e non trarre benefici personali se in concorrenza con i colleghi

Norme relative a concorsi e commissioni in genere

Articolo 35

1. Il Perito Agrario non deve avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.

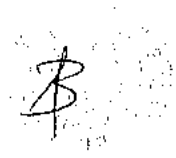
Articolo 36

1. Il Perito Agrario, designato o meno dal Consiglio del Collegio, eletto a cariche istituzionali o a far parte di qualsiasi tipo di commissione, deve accettare la designazione o nomina e, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle norme deontologiche.
2. In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire, nell'interesse e a difesa della categoria.
3. Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l'eventuale nomina in commissioni.

Disposizioni finali

Articolo 37

1. Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli costituiscono l'integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l'attività di Perito Agrario quale libero professionista.



2. Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all'Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell'etica professionale.
3. Ogni abuso o trasgressione nell'esercizio della professione, o fatto sconveniente alla dignità professionale è perseguibile disciplinarmente ai sensi dell'art. 37 e seguenti della legge 28 marzo 1968 n. 434 così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 e dal D.P.R. 731 del 16 maggio 1972 e s.m.i.
4. A tale scopo il Consiglio del Collegio (fino a decadenza) o il Consiglio di Disciplina provvede ai sensi dell'ordinamento della professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell'Ordinamento stesso.
5. Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché dalla reiterazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
6. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento del soggetto incolpato nel suo complesso. In caso di diversi addebiti legati ad uno stesso procedimento si provvederà ad una emanazione di una unica sanzione.

Articolo 38

1. Il Consiglio del Collegio vigila sull'osservanza da parte degli iscritti delle presenti norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopra enunciati.
2. Ovunque l'infrazione venga commessa l'organo giudicante sarà sempre il Collegio (fino a decadenza) o il Consiglio di Disciplina presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l'infrazione è iscritto.
3. Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario, dovranno rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.

Articolo 39

1. Le presenti norme, comuni a tutti i Periti Agrari, sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.

Articolo 40

1. Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, i Collegi Provinciali e costituisce parte integrante del Regolamento della Professione di Perito Agrario ed entra in vigore dal 1 Agosto 2013, salvo per quanto attiene alle norme relative all'effettiva entrata in vigore degli obblighi derivanti dalla Formazione Continua e dall'obbligo assicurativo del libero professionista.